

Circolare n° 12 del 04.06.2019

ISA 2018: definizione dei benefici applicabili per i diversi livelli di affidabilità fiscale

Premessa

L'art. 9-bis del DL 50/2017 ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, **gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili.**

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta:

- rappresentano la **sintesi di indicatori elementari** tesi a verificare la **normalità e la coerenza della gestione aziendale** o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili;
- **esprimono su una scala da 1 a 10** il grado di **affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente.

Gli indici **sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze** entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e **possono essere integrati**, per tener conto di particolari situazioni, **entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo** a quello per il quale le integrazioni sono applicate.

Regime premiale e Accertamenti

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti **benefici**.

Il regime premiale (vedi tabella successiva) scatta solo per i contribuenti con voti almeno pari all'8. Inoltre più alto sarà il punteggio attribuito e maggiori saranno i premi accordati ai contribuenti affidabili. D'altra parte chi non raggiungerà almeno i livelli minimi di affidabilità fiscale individuati su valori minori o uguali a 6 potrebbe finire nelle liste delle quali l'agenzia delle Entrate terrà conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Va tuttavia riferito che il voto in pagella da solo non basta; per cui un infelice posizionamento al di sotto dei valori previsti non significa automaticamente l'inserimento nelle liste selettive.

Gli organi competenti, infatti, dovranno utilizzare i dati emergenti dagli ISA unitamente a quelli che si ricavano dalle altre informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Solo se congiuntamente i dati presenti andranno nella medesima direzione ed emergeranno così indizi significativi di presunta evasione, allora il contribuente rischierà davvero di entrare nella "black list" del fisco con serie probabilità di essere sorteggiato al fine dell'attività di controllo.

Livello di affidabilità almeno pari a 8 (su 10)

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 8** (su 10) sono riconosciuti:

- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo **non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA**, maturati nell'annualità 2019, e a **20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP**, maturati **nel periodo d'imposta 2018**;
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** sulla richiesta di compensazione del **credito IVA infrannuale**, maturato **nei primi tre trimestri del 2020**, per crediti di importo **non superiore a 50.000,00 euro annui**;
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla **richiesta di rimborso del credito IVA** maturato sulla dichiarazione annuale **per l'anno d'imposta 2019**, per crediti d'importo **non superiore a 50.000,00 euro annui**;
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del **credito IVA infrannuale** maturato nei primi tre trimestri **dell'anno d'imposta 2020**, per crediti di importo **non superiore a 50.000,00 euro annui**;
- **l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Livello di affidabilità almeno pari a 8,5

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 8,5** è riconosciuta **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72. (accertamento analitico-induttivo)

Livello di affidabilità almeno pari a 9

In corrispondenza del **livello di affidabilità almeno pari a 9** sono riconosciuti:

- **l'esclusione** dalla disciplina delle **società non operative e in perdita sistematica**;

→ **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Beneficio	Livello di affidabilità periodo 2018	Note
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019; ✓ 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2018. 	8	Le soglie di esonero relative alla compensazione del credito IVA sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8	
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2019, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8	Tali soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.
<p>Esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8	
<p>Esclusione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.</p>	9	-
<p>Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72.</p>	8,5	-
<p>Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con</p>	8	-

riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.		
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9	-

Adeguamento

In questa sede si ricorda che, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.

Tali maggiori compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore.

Reperibilità degli ulteriori dati per l'applicazione degli ISA

Il giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA **presuppone l'indicazione:**

- ✓ dei **dati contabili e strutturali** riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento, come richiesti dai modelli ISA;
- ✓ degli **ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate** che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Tali ulteriori informazioni:

- ➔ riguardano, a titolo esemplificativo, **i componenti reddituali** (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) **e i redditi di periodi precedenti**, gli elementi risultanti **dalla Certificazione unica**;
- ➔ **sono direttamente utilizzate dai contribuenti** interessati mediante il software applicativo degli ISA, oppure **possono essere dagli stessi modificati**, se non corretti, e successivamente utilizzati per l'applicazione degli indici (provv. 30.1.2019 n. 23721).

Accesso massivo ai dati contenuti nel Cassetto fiscale dei contribuenti

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni reperiscono **il file contenente tali ulteriori dati** secondo le modalità indicate dal provv. 126200/2019:

- ➔ **accedendo in modo puntuale al Cassetto fiscale** del soggetto dal quale hanno acquisito la delega;
- ➔ oppure **richiedendo i dati in modo massivo** secondo le modalità di seguito riepilogate.

Gli intermediari senza delega alla consultazione del Cassetto fiscale **devono preventivamente**

acquisire dai contribuenti le deleghe, unitamente a copia di un documento di identità in formato cartaceo o elettronico.

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati **sarà indicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate**.

Esclusione dagli ISA

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti che soddisfano le stesse circostanze che comportavano l'esclusione dagli Studi di Settore, in particolare:

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore ad € 5.165.000,00
- d) i contribuenti che non si trovano in condizione di normale svolgimento dell'attività
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato
- f) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA
- g) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate

Profili sanzionatori

Lo Studio ricorda che, analogamente a quanto avveniva per gli Studi di Settore, nei casi di omissione della comunicazione dei dati relativi ai fini ISA (all'interno del Modello Unico) o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro, ma soprattutto ci si espone ad un concreto rischio di accertamento fiscale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi